



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 157/2024

nel giudizio iscritto al n. **67071** del registro di segreteria, depositato in data 5 febbraio 2020, proposto da:

C.O. (C.F. OMISSIS) e da **C. G.** (C.F. OMISSIS) n.q. di eredi di **C. V.** (C.F. OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avv. Michele Costanzo per procura in atti, elettivamente domiciliati in Palermo, in via Principe di Belmonte n. 93 presso lo studio dell'avv. Ivan Manzo;

Contro

INPS, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Giovanna Norrito e dall'avv. Gino Madonia;

e nel giudizio riunito al summenzionato, iscritto al n. **69211**, depositato il 19 maggio 2023, proposto dai medesimi: **C. O.** (C.F. OMISSIS) e **C. G.** (C.F. OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avv. Michele Costanzo per procura in atti

Contro

INPS, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Giovanna Norrito e dall'avv. Francesco Gramuglia;

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 27 febbraio 2024, come da verbale di udienza

IN FATTO

1)- Nel giudizio di pensione, promosso dinanzi a questa Corte, iscritto al n. 67071, depositato il 5.2.2020, C. V. rappresentava di essere titolare della pensione INPDAP n. OMISSIS, in quanto ex dipendente pubblico, nonché di pensione di reversibilità n. OMISSIS categoria SPT come coniuge superstite della defunta consorte, con decorrenza dal 1° febbraio 1994.

Tanto premesso, impugnava le comunicazioni dell'INPS, inviate con le raccomandate rispettivamente n. 17PRHC10260017, n. 665462140675 e n. RK2665464533631 con le quali gli era stato comunicato il ricalcolo della pensione OMISSIS categoria SPT a decorrere dal giorno 1.12.2012 ed il conseguente preteso debito, di € 20.946,55 per differenze a debito derivanti dal ricalcolo ed € 19,69 per conguaglio fiscale, nonché il ricalcolo della pensione OMISSIS categoria SPT a decorrere dal giorno 1.1.2015.

Il ricorrente precisava di avere promosso ricorso amministrativo, al quale però non era stato dato alcun riscontro, e di avere pertanto convenuto l'INPS con ricorso del 12 settembre 2018 innanzi al Tribunale di Catania - Sezione Lavoro (procedimento RG n. 8712/18), che, tuttavia, all'esito dell'udienza di discussione del 28 gennaio 2020 si pronunciava con sentenza n. 383/2020, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti.

Tanto premesso, il ricorrente deduceva l'illegittimità degli atti dell'INPS per diversi motivi ampiamente esposti nell'atto introduttivo del giudizio: i)- violazione della disciplina dell'art. 52 della L. 88/1989, con conseguente preclusione del ricalcolo; ii) errata applicazione dell'art. 1 comma 41 della

L. 335/1995; iii)- illegittimità del ricalcolo; iv) violazione dell'art. 35 del

Decreto legge n. 207/2008. Il ricorrente C. V. chiedeva pertanto di annullare

gli atti impugnati.

Nel dettaglio, il ricorrente C. V. argomentava la non debenza delle somme

richieste dall'INPS sul presupposto che, sebbene ai sensi dell'art. 52 della L.

n. 88/1989, le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per

l'invalidità possano essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi

erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di

attribuzione o riliquidazione della prestazione; tuttavia, nel caso in cui, in

conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di

pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme

corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.

Al riguardo, il ricorrente eccepiva di aver percepito le somme in buona fede

fino al 30 novembre 2017 e di non aver posto in essere alcun inadempimento

nei confronti dell'Istituto dal quale si potesse desuere la sussistenza una

condotta dolosa ai danni dell'INPS, avendo presentato regolarmente ogni

anno le dichiarazioni dei redditi.

Il ricorrente, in via subordinata, lamentava l'illegittimità del ricalcolo,

rilevando che l'art. 1, comma 41, della L. n. 335/1995 non prevede alcuna

decurtazione dell'assegno pensionistico se il coniuge superstite ha un reddito

imponibile IRPEF fino a tre volte l'importo del trattamento minimo Inps,

prevedendo una decurtazione della pensione nella misura rispettivamente del

25, del 40 o del 50% dell'assegno pensionistico se si percepiscono redditi di

qualsiasi natura che eccedano di tre, quattro o cinque volte il trattamento

minimo Inps calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in

vigore al 10 gennaio di ogni anno. Il ricorrente precisava altresì che i redditi da prendere in considerazione sono quelli da dichiarare al Fisco con il Modello unico o con il modello 730 e non costituiscono reddito in tal senso i trattamenti di fine rapporto e le loro eventuali anticipazioni, la casa di proprietà del superstite, le competenze arretrate soggette a tassazione separata e la stessa rendita di reversibilità.

Pertanto, il ricorrente chiedeva di dichiarare irripetibili da parte dell'INPS le somme richieste e di dichiarare l'illegittimità dei ricalcoli del trattamento pensionistico di reversibilità, nonché la condanna di parte resistente alle spese e ai compensi di giudizio.

2)- Con memoria del 1° ottobre 2020 si costituiva l'INPS, chiedendo la pronuncia di interruzione del processo per la morte del ricorrente avvenuta in data 8 marzo 2020.

L'INPS contestava nel merito le tesi del ricorrente, sottolineando che il recupero dell'indebito pensionistico derivava dal fatto che il ricorrente aveva ommesso di comunicare all'INPS le dichiarazioni dei redditi per gli anni compresi dal 2012 al 2017 e che, in ragione di tale inadempienza, al pensionato erano state erogate somme non dovute, che quindi erano state richieste con gli impugnati provvedimenti di recupero di indebito.

L'Istituto previdenziale rilevava che grava sui percettori di pensione di reversibilità l'obbligo di comunicare qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della pensione.

Secondo la ricostruzione di parte resistente, a seguito di tale inadempienza, al pensionato erano state erogate somme non spettanti nel corso del quinquennio tra il 2012 e il 2017. Pertanto l'INPS, richiamando

giurisprudenza favorevole, deduceva la legittimità dell'operato dell'Istituto, dal momento che sussiste l'obbligo dell'INPS di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale. Tale termine decorre unicamente in presenza di dati reddituali certi, che nel caso di specie non erano in possesso dell'Istituto a causa della mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi dal 2012 al 2017.

Pertanto, l'INPS chiedeva preliminarmente l'interruzione del processo e, nel merito, il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite.

3)- Successivamente nel giudizio n. 67071 si costituivano C.O. e C.G. eredi dell'originario ricorrente deceduto C. V., che formulavano istanza cautelare. Il Giudice con ordinanza n. 22/2021 respingeva l'istanza cautelare. Avverso tale ordinanza i ricorrenti proponevano reclamo innanzi al Collegio, chiedendo la riforma del provvedimento impugnato e l'accoglimento dell'istanza cautelare; tale reclamo veniva rigettato con ordinanza n. 35/2021 del 1° febbraio 2021 per mancanza del requisito del *periculum in mora*, dal momento che i provvedimenti dell'INPS non potevano produrre effetti immediatamente lesivi della situazione economica dei figli del *de cuius*, posto che ancora l'Istituto previdenziale non aveva emesso provvedimenti di recupero né avanzato procedure esecutive.

Con ordinanza n. 46/2023 del 10 marzo 2023 il Giudice, rilevata la particolare complessità dei conteggi, disponeva l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare la quantificazione della pensione di reversibilità spettante a C.V. e la determinazione dell'eventuale eccedenza

percepita dal medesimo C. V. per ogni anno rispetto a quanto spettante, alla luce della documentazione in atti e tenuto conto dei parametri e dei criteri fissati dall'art. 1 -comma 41- della legge n. 335 del 1995, per ogni annualità dal 2012 al 2017.

4)- Successivamente con apposita istanza cautelare i ricorrenti evidenziavano che, nelle more della pendenza del giudizio di merito n. 67071, l'INPS aveva emesso: i)- l'avviso di accertamento di somme indebitamente percepite sulla pensione del Signor C.V.CAT SPT n. OMISSIS del 6 febbraio 2023, pervenuto il 23 febbraio 2023, con il quale era stata comunicata a C. G.in quanto erede di C.V., la pretesa ripetizione della somma di € 20.926,86 per rate rimosse in misura superiore a quella spettante, da corrispondersi entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione; ii)- l'avviso di accertamento di somme indebitamente percepite sulla pensione del Signor C.V.CAT SPT n. OMISSIS del 6 febbraio 2023, pervenuto il 6 marzo 2023 con raccomandata RK2 664814546537 con la quale è stata comunicata a C.O., in quanto erede di C. V., la pretesa ripetizione della somma di € 20.926,86, per rate rimosse in misura superiore a quella spettante e quote di pensione ai superstiti non spettanti, in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla L. 335/1995, da corrispondersi entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione del provvedimento.

Pertanto, C. G. e C. O., premesso che i ricorsi amministrativi avverso tali atti non avevano avuto positivo riscontro, chiedevano la sospensione cautelare dei summenzionati avvisi; l'istanza cautelare per mere ragioni di natura informatica collegate al sistema Giudico veniva iscritto come nuovo giudizio con il n. 69153.

I ricorrenti deducevano la sussistenza del *fumus boni iuris*, con specifico riguardo all'art. 35 del D.L. 207/2008 oltre che per tutte le ragioni ampiamente esposte nel ricorso di merito, riprodotte nell'istanza cautelare, e il *periculum in mora*, in considerazione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, con specifico riferimento alla loro situazione economica.

Con memoria di costituzione nel procedimento cautelare del 14 aprile 2023, l'INPS chiedeva il rigetto del ricorso in quanto posto in violazione del principio del *ne bis in idem* e comunque il rigetto dell'istanza cautelare.

Con l'ordinanza n. 83 del 2023 il Giudice preliminarmente osservava che per ragioni tecniche legate al funzionamento del sistema informatico Giudico il procedimento cautelare in questione veniva iscritto dalla Segreteria al n. 69153, mentre doveva considerarsi sotto ogni aspetto un subprocedimento del giudizio n. 67071, sicché il Giudice disponeva che gli atti del procedimento n. 69153 fossero riversati integralmente a cura della Segreteria nel procedimento n. 67071 e che il giudizio n. 69153 dovesse ritenersi definito con l'emissione della presente ordinanza. Tanto premesso, il Giudice, ravvisando i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, ordinava la sospensione dei provvedimenti impugnati, disponendo l'inserimento degli atti del procedimento n. 69153 nell'ambito del procedimento n. 67071.

5)- Successivamente C.O. e C. G. instauravano avverso i summenzionati atti il giudizio di merito, che veniva iscritto al n. 69153; insistevano su tutte le argomentazioni e le domande formulate dal defunto C.V. e da loro ribadite nella comparsa in prosecuzione.

L'INPS insisteva nelle difese già spiegate nel giudizio n. 67071,

riproponendole nella sua memoria di costituzione; contestava le tesi di parte ricorrente e ne chiedeva il rigetto; chiedeva altresì la riunione dei giudizi.

6)- Con ordinanza del 22 dicembre 2023 il Giudice ha rilevato la sussistenza della connessione oggettiva e soggettiva tra il giudizio n. 69211 e il giudizio n. 67071, dal momento che entrambe le controversie vertono sul medesimo oggetto sostanziale e fra le stesse parti e pertanto ne ha disposto la riunione nell'ambito del giudizio n. 67071.

7)- Dopo lo scambio di memorie, all'udienza del 27 febbraio 2024, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c.

IN DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento nei sensi che si esporranno.

Va osservato che l'argomento fondamentale, su cui si è fondata la pretesa dell'INPS, avente ad oggetto la richiesta di restituzione degli indebiti anche nei confronti di C. V. e dei suoi eredi (C. G.e C. O.), si basa sul presupposto secondo cui C. V. non avrebbe depositato le dichiarazioni dei redditi del periodo 2012-2017.

In realtà, così come è emerso dall'istruttoria del giudizio di merito, sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, risulta che C. V. presentava regolarmente tramite CAF le dichiarazioni dei redditi; nel dettaglio: a)- mod. 730/2012, redditi 2011, il 3 giugno 2012; b)-mod. 730/2013, redditi 2012, il 29 giugno 2013; c)- mod. 730/2014, redditi 2013, il 24 giugno 2014; d)-mod. 730/2015, redditi 2014, il 7 luglio 2015; e)- mod. 730/2016, redditi 2015, il giorno 17 luglio 2016; f)- mod. 730/2017, redditi

2016, il giorno 27 giugno 2017; g)-mod. 730/2018, redditi 2017, il 25 giugno 2018.

Deve dunque tenersi conto dell'art.13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, peraltro richiamato da parte ricorrente, che dispone che: *“2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”*.

La giurisprudenza ha sostenuto che l'art. 13, secondo comma, della legge n. 412 del 1991, anche alla luce dell'art. 35 del Decreto legge n. 207/2008, va inteso nel senso che entro il termine annuale l'Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e deve quanto meno iniziare il procedimento amministrativo di recupero, portandolo a conoscenza del pensionato. (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2021, n.13918).

Va nondimeno considerato che, per confermare o rideterminare l'importo della pensione spettante ai superstiti, l'INPS deve attendere i dati reddituali dall'Agenzia delle Entrate e analizzarli, in modo tale da quantificare eventualmente l'importo della pensione spettante. Ciò significa che il termine annuale può decorrere soltanto da quando l'ente previdenziale ha la possibilità di accedere alle dichiarazioni dei redditi e agli altri elementi informativi detenuti dall'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, -come nel caso di C. V. - ove il pensionato proceda alla regolare presentazione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate, l'INPS deve effettuare i conteggi per la rideterminazione della pensione e

procedere all'emissione della nota di partecipazione dell'indebito (o quanto meno della comunicazione di avvio del procedimento di recupero) entro il breve termine annuale fissato dal citato art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991. Da ciò deriva la tardività delle richieste di recupero formulate dall'INPS nei confronti di C. V. e poi nei confronti dei suoi eredi, C. O. e C.G.

Vanno pertanto annullate le impugnate note di ripetizione di indebito emesse dall'INPS contro C. V. e poi nei confronti dei suoi eredi, C.O. e C. G.; per l'effetto, vanno dichiarate non ripetibili le somme richieste dall'INPS per il periodo compreso dal giorno 01/01/2012 al 30 novembre 2017.

Per quanto attiene invece al diverso problema della verifica della legittimità della rideterminazione della pensione da parte dell'INPS, il Giudice condivide integralmente le valutazioni del c.t.u. dott. Gabriele Amato, che ha seguito un puntuale e argomentato percorso logico e analitico.

Sul punto va peraltro osservato che le parti non hanno formulato alcuna censura sulle valutazioni del c.t.u. e che all'udienza del 27 febbraio 2024 lo stesso procuratore dei ricorrenti, per quanto attiene alla legittimità della rideterminazione, si è rimesso ai conteggi del c.t.u., evidenziando comunque che C.V. aveva sempre presentato le dichiarazioni dei redditi ed era, pertanto, in buona fede.

Nella propria relazione, il Consulente tecnico d'ufficio, sulla base della documentazione in atti, ha puntualmente rilevato che C. V., nel periodo dal 1 dicembre 2012 al 30 novembre 2017, aveva percepito a titolo di pensione di reversibilità n. OMISSIS categoria SPT importi superiori a quelli effettivamente spettanti e che le eccedenze risultanti dal ricalcolo operato in

applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 41, della L.335/1995

risultavano pari per l'intero periodo considerato ad euro 20.947,61. Ciò

significa che la rideterminazione del trattamento pensionistico era esatta e

che, tuttavia, per le ragioni sopra esposte legate alla buona fede e

all'applicazione dell'art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, l'ente

previdenziale, avendo tardivamente provveduto alla rideterminazione, non

poteva procedere alla ripetizione dell'indebito.

In definitiva, ferma restando per le ragioni esposte l'irripetibilità

dell'indebito, va dichiarata la legittimità della rideterminazione del

trattamento pensionistico per il periodo successivo al giorno 1 dicembre

2017.

Per quanto riguarda le spese di lite, occorre considerare che la parte

ricorrente, da un lato, ha visto accogliere la domanda principale concernente

la contestazione della ripetizione dell'indebito e, quanto alla legittimità della

rideterminazione del trattamento dal giorno 1 dicembre 2017, non ha

contestato le valutazioni del c.t.u., alle quali anzi si è espressamente rimessa

come da verbale dell'udienza del 27 febbraio 2024. Pertanto, in ragione del

principio della soccombenza sulla domanda principale, l'INPS, in persona

del legale rappresentante, va condannato al pagamento -in favore della parte

ricorrente- delle spese di lite che per tutte le fasi del giudizio si quantificano

complessivamente in euro 2.500 (duemilacinquecento/00) oltre rimborso

spese generali, IVA e CPA.

Sulla base della soccombenza, vanno poste in via definitiva a carico

dell'INPS, in persona del legale rappresentante, le spese dell'espletata

consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in separato decreto, e pari

complessivamente ad Euro 580,00 (cinquecentootanta/00) oltre IVA, CP ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-annulla le impugnate note di ripetizione di indebito e, per l'effetto, dichiara non ripetibili le somme richieste dall'INPS per il periodo compreso dal giorno 01/01/2012 al 30 novembre 2017;

-dichiara la legittimità della rideterminazione del trattamento pensionistico per il periodo successivo al giorno 1 dicembre 2017;

-condanna l'INPS al pagamento -in favore della parte ricorrente- delle spese di lite che per tutte le fasi del giudizio si quantificano complessivamente in euro 2.500 (duemilacinquecento/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;

-pone in via definitiva a carico dell'INPS, in persona del legale rappresentante, le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate nel decreto oggi depositato, e pari complessivamente ad Euro 580,00 (cinquecentootanta/00) oltre IVA, CP ed accessori di legge;

-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza;

-dispone che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle generalità del ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a

	13	
	soggetti diversi dalle parti.	
	Così deciso in Palermo, il 27 febbraio 2024	
	Il Giudice	
	Dott. Francesco Antonino	
	Cancilla	
	<i>Firmato</i>	
	<i>digitalmente</i>	
	Visto l’art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone	
	di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del	
	ricorrente.	
	Palermo, 27 febbraio 2024	
	Il Giudice	
	Dott. Francesco Antonino Cancilla	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Palermo, 23 aprile 2024	
	Pubblicata il 24 aprile 2024	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	
	(firmato digitalmente)	
	Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente	
	provvedimento	

omettere le generalità e gli altri dati identificativi di TUTTI I RICORRENTI

MENZIONATI,

nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 24 aprile 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)